

## **VADEMECUM sulla verbalizzazione delle operazioni peritali di CTU**

(ambito contenziosi nel settore civile edile e impiantistico)

A cura dell'Ing. Salvatore Correale

Fermo restando che è noto chi è il CTU (consulente tecnico d'ufficio) la redazione del verbale delle operazioni peritali è particolarmente utile in quanto riassume le attività che l'ausiliario del Giudice espleta sia sui luoghi oggetto del contenzioso che presso il proprio ufficio, o in altro luogo, raccogliendo dati e interventi (incluse le osservazioni) delle parti della procedura. Per semplicità si identificano in parti sia quelle sostanziali (per intenderci chi ha attivato il procedimento giudiziario e chi lo ha subito), ed i loro legali e consulenti tecnici (CTP).

In merito alla verbalizzazione è opportuno informarvi che

*L'omessa verbalizzazione delle operazioni compiute non dà luogo a nullità della consulenza tecnica, così come l'omessa verbalizzazione delle osservazioni e delle istanze delle parti e dei loro consulenti, potendo il CTU limitarsi a farne relazione nel proprio elaborato ai sensi dell'art 195 comma 2 c.p.c., e non essendo comminata alcuna nullità in relazione a dette omissioni (rif. Cass. 15/2003).*

Il consiglio che vi do è di scrivere indifferentemente a mano o su pc sui fogli uso bollo i vostri verbali per ciascuna operazione peritale rammentando che questi documenti dovranno essere depositati a PCT (deposito telematico in Cancelleria) in allegato alla relazione finale di CTU.

Altro consiglio. Fissate nell'udienza di giuramento sempre la prima operazione peritale. Vale a dire fissate giorno - ora e luogo riportandolo nel verbale di udienza di giuramento (art. 194, comma 2 e 90, comma 1 disp. att.) In alternativa – ma non ve lo consiglio - successivamente all'udienza di giuramento a mezzo Pec. In questi casi vedrete che le parti difficilmente troveranno una data concorde e voi perderete tanto tempo a fissare la data di inizio delle operazioni peritali.

Ricordate che l'obbligo di comunicazione sussiste sempre in capo al CTU qualora le attività peritali non possano eseguirsi in una sola volta ed il CTU ne rinvi il

proseguo ad altra data, non fissata in esito alla prima riunione (Cass., sez. III, 27 gennaio 1981, n. 617; Cass., sez. I, 19 aprile 2001, n. 5775; Cass., sez. I, 3 gennaio 2003, n. 15).

Lo stesso dicasi allorché le operazioni vengano sospese e poi riprese; (Cass., sez. III, 15 gennaio 1962, n. 41; Cass., sez. II, 18 ottobre 1974, n. 2923; Cass., sez. II, 10 febbraio 1979, n. 922; Cass., sez. III, 5 dicembre 1985, n. 6099; Cass., sez. II, 14 agosto 1986, n. 5058; Cass., sez. II, 10 ottobre 1989, n. 4054; Cass., sez. I, 24 aprile 1993, n. 4821); nel caso in cui, dopo che siano state dichiarate chiuse le operazioni peritali, il CTU. decida di procedere ad altre indagini (Cass., Sez. I, 18 gennaio 1967 n. 161; Cass., sez. I, 18 gennaio 1967, n. 161). Viceversa, se la data di prosecuzione delle operazioni viene fissata in esito alla precedente seduta di indagini, non va fatto alcun avviso alle parti (Cass., sez. II, 14 agosto 1986, n. 5058; Cass., sez. I, 7 febbraio 1996, n. 986; Cass., sez. I, 19 aprile 2001, n. 5775)

Per il luogo dove fissare la prima operazione peritale si consiglia il proprio ufficio. In questo modo organizzerete bene le operazioni in loco (luogo oggetto del contenzioso), ovvero il primo accesso, ascoltando le parti e valutando in prima battuta in modo costruttivo con le stesse l'oggetto del quesito.

Prima di incontrare le parti leggete attentamente quanto è contenuto nei fascicoli di parte che avete ricevuto telematicamente ed in particolare il ricorso per ATP o l'atto di citazione, le eventuali perizie di parte. Questo permetterà al consulente d'ufficio di essere preparato sulla materia del contenzioso per meglio organizzare le operazioni peritali in loco.

Ora la redazione del primo verbale ha una introduzione abbastanza standardizzata e si suggerisce di predisporlo prima dell'incontro.

Nel verbale di apertura delle operazioni peritali si riportano:

- data di inizio delle operazioni peritali
- dati CTU e data nomina
- dati procedura in esame: ruolo generale, Giudice, Tribunale, parti in causa
- luogo di incontro con le parti
- parti presenti e/o rappresentate da CT e Avvocati • termini assegnati dal G.I. per il deposito dell'elaborato peritale
- quesito posto dal Giudice (non è necessario riportarlo nel verbale ma è costruttivo leggerlo alle parti presenti)

Il primo verbale può essere così schematizzato:

*"Addì 11 luglio 2011 a partire dalle ore 14.30 il sottoscritto Ing. Salvatore Correale in seguito ad incarico di CTU conferitogli in data 30 giugno 2011 dal G.I. Dott Tizio Caio per la procedura R.G. xxxx/2010 promossa presso il Tribunale di ..... da Bianchi R. contro Rossi R. e contro Sempronio ha dato inizio alle operazioni peritali presso i luoghi oggetto della procedura ubicati in via ..... in ..... alla presenza dei sigg. Bianchi R. in qualità di attore con CTP ..... e con Avvocato..... CTP ..... del convenuto Rossi Avv. .... della terza chiamata Sempronio Rammentando alle parti presenti che i termini per il deposito dell'elaborato peritale di CTU sono stati fissati dal Giudice in giorni 120 ed in particolare*

- 1. in data ..... per l'invio alle parti costituite della relazione;*
- 2. in data ..... per l'invio delle osservazioni scritte dalle parti al CTU;*
- 3. in data..... per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti e di una sintetica valutazione sulle stesse.*

*da lettura del quesito posto dal Preg.mo Giudice "....."*

***Nel primo verbale riportate i dati dei CTP (telefono, e-mail ordinaria Pec), è importante***

Una volta aperta la discussione dopo la lettura del quesito si esamina l'oggetto del contenzioso ed il CTU si confronta con le parti presenti.

Vi consiglio di chiedere se ci sono osservazioni in ordine alla comprensione ed alla interpretazione del quesito verbalizzando le stesse o la mancanza di osservazioni.

Per qualunque intervento e/o osservazioni delle parti presenti si suggerisce la dettatura ed è preferibile in ogni caso ascoltare prima di trascrivere sul verbale.

Si consiglia a questo punto di dare la parola al CT dell'attore o della parte ricorrente se presente, chiedendo i motivi del contenzioso. È fondamentale che "la discussione" si svolga nell'ambito di quanto stabilito dal quesito. Si dia sempre la possibilità del contraddittorio auspicando nel civile confronto.

Il contraddittorio tra le parti permette di comprendere le vedute e le posizioni delle stesse anche ai fini di un componimento bonario della procedura (se richiesto al CTU). È complicato verificare questa volontà già a partire dal primo incontro e vi consiglio di non tentare subito la conciliazione ma di farlo dopo gli accessi in loco e quando avrete chiare le motivazioni e le cause del contenzioso.

Si raccomanda di non eccedere oltre il proprio incarico e di non verbalizzare affermazioni che potrebbero avere sia in questa fase che successivamente, al di là dei profili tecnici, un'influenza diretta sul vostro operato.

A valle di questa discussione, fermo restando che le parti non ritengano di verbalizzare degli interventi, il CTU sintetizzerà in questo modo:

*Dopo ampia discussione, sentite le parti presenti il CTU aggiorna presso i luoghi oggetto del contenzioso le prossime attività (si deve riportare l'ora e la data concordata) con le modalità definite con i CTP.*

È fondamentale lasciare le parti con delle indicazioni che a seconda dei casi possono essere di aggiornare le operazioni peritali in loco ed in data, di aggiornare le operazioni peritali presso un'altra sede di indagine o presso l'Ufficio tecnico per l'accesso agli atti, etc.

Il verbale viene così ultimato:

*non avendo altro da discutere alle ore .....si ritiene conclusa la riunione. L.C.S.* (leggete sempre di nuovo il verbale prima di farlo confermare e sottoscrivere alle parti presenti).

Vi consiglio di scannerizzare il verbale e di inviare sempre ai legali e ai CTP la copia dello stesso preferibilmente a mezzo Pec.

Attenzione sulle presenze: si rammenta che nel caso in cui, a seguito di regolare comunicazione, compaiano alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle indagini i difensori o i CTP. soltanto di una o di alcune delle parti, il CTU. deve comunque iniziare le indagini e non è tenuto a dare alcun avviso alle parti ingiustificatamente assenti. Può accadere che una delle parti sia in ritardo. Si aggiungerà nel verbale la presenza e l'ora di arrivo della stessa. Se alla data fissata per l'inizio o la prosecuzione delle operazioni, non dovesse comparire nessuno in questo caso, non può dirsi che le operazioni siano iniziate o proseguite, ed il CTU. dovrà comunque fissare una nuova data per il proseguo e darne comunicazione alle parti, preferibilmente con avviso di raccomandata A/R o con posta certificata. In presenza di delegati è necessario un documento di autorizzazione da parte di chi delega.

È fondamentale che in ogni caso siano presenti tutte le parti per garantire il **Principio del Contraddittorio.**

Rammentate un'altra cosa. Il CTP è il titolare dell'incarico conferito dalla parte assistita e non potrebbe essere sostituito. Se dovesse intervenire una persona con delega la stessa non ha titolarità in ogni caso.

Altra importante informazione. Il CTU non è tenuto ad avvertire la parte contumace (Cass., sez. II, 17 gennaio 1970 n. 98; Cass., sez. II, 8 marzo 1971 n. 635; Cass., sez. I, 22 novembre 1991 n. 12578) La parte contumace è quella che non si è costituita.

Nelle verbalizzazioni relative alle operazioni in loco Il CTU deve avere una buona capacità di sintesi descrivendo nel verbale quanto accertato durante le operazioni peritali.

Procedete sempre con estrema attenzione e non mettetevi mai sul piedistallo. Il confronto con le parti è costruttivo e la vostra esperienza e competenza (l'acquisite nel tempo) vi permetterà di capire anche l'etica e l'onestà intellettuale di chi avete di fronte.

Per finire quando avrete acquisito tutti gli elementi tentate con determinazione la conciliazione (senza mai esporsi con proposte di accordo, lo devono fare le parti). I Tribunali sono pieni di contenziosi e per tutte le procedure estinte con il raggiungimento di un accordo bonario i Giudici ve ne saranno grati.

Ing. Salvatore Correale